

Pubblicato il 15/06/2018

Sent. n. 958/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Padovano Giovanni e Teodonna Anna, in proprio e quale curatrice dei minori Padovano Anna, Padovano Francesca e Padovano Giusy, rappresentati e difesi dall' avvocato Francesco Antonio Di Somma, ed elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Valerio Iorio e, nei motivi aggiunti, dall'avvocato Ippolito Matrone, con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio legale Messina in Salerno alla via F. Crispi n. 1/7;

contro

Comune di Scafati, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale:

dell'ordinanza n.1720/07 di demolizione di opere abusive;

quanto ai motivi aggiunti,

del verbale di accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione e contestuale acquisizione delle opere e dell'area pertinenziale notificato in data 8.06.2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Padovano Giovanni ha realizzato, nel corso degli anni, sul fondo di proprietà delle figlie, sito nel Comune di Scafati, un manufatto composto da due livelli destinato ad abitazione della propria famiglia, occupante una superficie di 122 mq a piano terra e 91,00 mq al primo piano, oltre a una tettoia nell'angolo sud-est per una superficie di 22 mq ed uno scavo per una superficie di 101 mq.

Il Comune, con ordinanza n. 1720 del 25 gennaio 2007, rilevata l'abusività delle opere siccome realizzate in assenza di titolo edilizio, ne ingiungeva la demolizione.

In data 06.06.2013 veniva, quindi, eseguito un sopralluogo nel corso del quale il Comune, unitamente al personale di P.M., accertava che sull'immobile erano state eseguite ulteriori opere abusive consistenti nel completamento della piscina, nella sistemazione a verde dell'area pertinenziale e nella sua pavimentazione, in un impianto di raccolta delle acque piovane e in un cancello di ferro a due battenti.

Veniva pertanto emessa una seconda ingiunzione di demolizione (n. 2051 del 9.07.2013).

Con verbale, notificato il 8.06.2017, infine, il Comune accertava l'inottemperanza alle ordinanze sopra indicate.

I ricorrenti impugnavano la prima ordinanza di demolizione sopra meglio indicata, deducendone l'illegittimità in quanto:

- l'ordinanza impugnata non specificava la superficie ed il volume delle opere che il Comune avrebbe acquisito in caso di mancata ottemperanza;
- era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
- l'ordinanza non motivava sulle ragioni della disposta demolizione ed era stata emessa a seguito di una incongruente istruttoria;
- i ricorrenti avevano presentato istanza di accertamento di conformità.

Con motivi aggiunti, invece, i ricorrenti deducevano che non si era potuto procedere alla demolizione dei manufatti abusivi in quanto gli stessi erano stati oggetto di sequestro penale da parte del Tribunale di Salerno e ribadivano la loro estraneità agli abusi commessi dal padre Padovano Giovanni; aggiungevano che le particelle indicate nel verbale di accertamento di inottemperanza (foglio 8, p.lle 370 e 981) non erano riconducibili al manufatto abusivo e che, ancora una volta, era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

L'acquisizione del bene al patrimonio comunale, infine, costituiva una misura ingiusta ed eccessivamente gravosa per i ricorrenti, in quanto li privava non solo dei manufatti abusivi ma anche dell'area di sedime senza prevedere in loro favore la corresponsione di alcun indennizzo.

Il Comune non si costituiva in giudizio.

All'udienza pubblica del 10 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Nel caso di specie, il Comune di Scafati ha sanzionato un intero fabbricato, di rilevanti dimensioni, destinato a civile abitazione, realizzato in zona E 1 del territorio comunale in assenza di titolo edilizio. Per tale manufatto, nel corpo della stessa ordinanza impugnata con il ricorso principale, si dà atto del fatto che la richiesta di sanatoria presentata in data 13.07.2005 era stata denegata con provvedimento n. 600 del 12.01.2007 in quanto il suddetto fabbricato era stato realizzato in assenza del lotto minimo e delle distanze minime prescritte dall'art. 59 delle NTA al PRG.

L'ingiunzione, gravata, quindi, risulta pienamente motivata e frutto di una compiuta istruttoria da parte del Comune (vedasi anche i verbali di sopralluogo n. 330 del 27.06.2005, n. 449 del 20.07.2006 e n. 503 del 5.09.2006, in essa espressamente richiamati); in essa, poi, sono chiaramente indicate le opere da acquisire alla mano pubblica in caso di mancata esecuzione dell'ordine demolitorio.

Risulta, altresì, comunicato l'avvio del procedimento con nota n. 15226 del 30.06.2005.

Anche le doglianze articolate in sede di motivi aggiunti sono infondate e non meritevoli di accoglimento.

Sulla dedotta impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione delle opere eseguite abusive, poiché assoggettate a sequestro nell'ambito del procedimento penale, infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato, prevalente, orientamento giurisprudenziale (su cui cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013 e sez. IV, n. 1260 del 2012), secondo il quale la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile proprio al fine di ottemperare all'ingiunzione di demolizione.

L'inottemperanza all'ordine di demolizione non può essere, cioè, giustificata dalla circostanza che le opere abusive abbiano formato oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, in quanto, nelle ipotesi suddette, è sempre possibile richiedere all'Autorità medesima il dissequestro allo scopo di eseguire l'ordine stesso (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 283).

Né il mancato esercizio di una facoltà rimessa alla disponibilità della parte (richiesta di dissequestro) può inficiare la legittimità del provvedimento demolitorio.

L'accertamento di inottemperanza alla demolizione, poi, integra attività dovuta e vincolata per effetto della mancata esecuzione degli ordini demolitori, il che rendeva superflua, nella specie, una ulteriore comunicazione di avvio del procedimento e ogni ulteriore attività istruttoria, o motivazione del provvedimento, da parte dell'Amministrazione, rispetto alla semplice identificazione dell'abuso.

Né l'acquisizione al patrimonio comunale può, nella specie, ritenersi misura eccessiva o ingiusta, essendo la stessa espressamente prevista dall'art. 31 comma 3 D.p.r. n. 380/01 quale conseguenza necessitata della inottemperanza e misura che il Comune deve necessariamente porre in essere nelle ipotesi in cui l'ordine di demolizione non venga eseguito e trattandosi nella specie, per come sopra rilevato, di opere correttamente sanzionate con la demolizione.

Aggiungasi, quanto alla dedotta estraneità dei proprietari all'abuso che sarebbe stato commesso dal solo sig. Padovano Giovanni, che, in materia di illeciti edilizi, la figura del responsabile dell'abuso non si identifica solo in colui che ha eseguito l'opera, ma si riferisce anche a chi ne ha la materiale disponibilità, sicché il proprietario può essere legittimamente coinvolto nel procedimento successivo all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e in particolare, nel sub-procedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene, a prescindere da una sua diretta responsabilità nell'illecito edilizio laddove non abbia dimostrato la sua oggettiva impossibilità di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi per averne perduto la disponibilità (T.A.R. Lazio, Latina, 1.9.2008, n. 1026; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 19.10. 2006, n. 8673).

In conclusione, per quanto sopra detto, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.

Le spese di lite restano a carico della parte ricorrente soccombente giusta la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese e contributo unificato irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO